I figli minori di chi perde la cittadinanza divengono stranieri

Diritto civile Persone e Famiglia

Valerio de Gioia

15 | 06 | 2023

Con ordinanza n. 17161 del 15 giugno 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 12, comma 3, L. 13 giugno 1912, n. 555 – secondo cui "*i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9*" – si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9.

È il caso del ricorrente che essendo figlio minore di un soggetto che ha perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria, l'ha persa anche lui, conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione è già pervenuta la Suprema Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, L. n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass. civ., sez. 1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie.

Infondato è l'argomento che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "*salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi*". Disposizione questa non applicabile perché il ricorrente, avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita.

Indicativa a livello sistematico del trattamento riconosciuto dall'ordinamento alla doppia cittadinanza è la (più recente) previsione secondo cui "*nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età*", ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 123 del 1983 (abrogata dalla legge n. 91 del 1992).

Inapplicabile è anche l'art. 17, L. n. 91 del 1992, secondo cui *"chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge*".

La disposizione da ultimo citata non si riferisce a chi non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai suoi diretti ascendenti. Né potrebbe sostenersi che il citato art. 17 avrebbe concesso anche ai discendenti di coloro che persero la cittadinanza italiana nella vigenza della legge n. 555 del 1912 la possibilità di acquistarla entro due anni dall'entrata in vigore della legge del 1992. Una simile possibilità avrebbe dovuto essere prevista in modo esplicito dalla legge, come è avvenuto nel caso dei discendenti in linea retta dei soggetti già cittadini italiani un tempo residenti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia (artt. 17-bis e ter della legge n. 91 del 1992), e non può essere ricavata implicitamente dal sistema che è ispirato al principio secondo cui ciascuno Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (Cass. civ., n. 9377/2011 cit.; Cass. civ., sez. un. n. 2035/1967).

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 1/2

I figli minori di chi perde la cittadinanza divengono stranieri

Diritto civile Persone e Famiglia

Valerio de Gioia

15 | 06 | 2023

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 2/2